



ACCADEMIA
DEI GEORGOFILI

LETTURE SCELTE DEI GEORGOFILI
NEGLI ANNI GIUBILARI
1775-2025

Firenze, 2025

Società  Editrice Fiorentina

Con il contributo di



FONDAZIONE
CR FIRENZE



DGBIC
DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Copyright © 2025
Accademia dei Georgofili
Firenze
<http://www.georgofili.it>

Proprietà letteraria riservata

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA
via Capo di Mondo, 78 - 50136 Firenze
tel. 055 5532924
info@sefeditrice.it - www.sefeditrice.it

ISBN 978-88-6032-834-2

Le immagini pubblicate nel volume
provengono dal patrimonio culturale dell'Accademia dei Georgofili

Foto di copertina

Sterratori addetti alla costruzione della strada di bonifica n° 20
nel Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria
della Capitanata (Foggia, s.d.).

Indice

<i>Presentazione del Presidente</i>	9
1775 - Anno giubilare ordinario indetto da Clemente XIV, presieduto da Pio VI DE' NOBILI GIOVANNI LORENZO, <i>Memoria su diversi errori commessi dai contadini nel seminare, nel piantare ed innestare alcuni alberi fruttiferi</i> (5 luglio 1775)	13
1800 - Anno giubilare non indetto <i>L'Accademia rimase chiusa dall'agosto 1799 al 25 febbraio 1801</i> (Documento originale sulle motivazioni della chiusura)	23
1825 - Anno giubilare ordinario indetto da Leone XII TARGIONI TOZZETTI OTTAVIANO, <i>Rapporto sulle esperienze ed osservazioni fatte nell'orto agrario dell'Accademia</i> (5 settembre 1825)	27
1829 - Anno giubilare straordinario indetto da Pio VIII STIATTI FERDINANDO, <i>Delle conseguenze dei troppo estesi disboscamenti e delle disposizioni della legislazione toscana, preordinate in vari tempi alla tutela delle selve</i> (6 dicembre 1829)	33
1850 - Anno giubilare non indetto CUPPARI PIETRO, <i>Intorno le Colmate agrariamente considerate</i> (3 marzo 1850)	45

1875 - Anno giubilare annunciato ma non aperto CANTAGALLI ALESSANDRO, <i>La perequazione dell'imposta fondiaria in Italia</i> (20 giugno 1875)	75
1886 - Anno giubilare straordinario indetto da Leone XIII TARGIONI TOZZETTI ADOLFO, <i>Delle più recenti infezioni filloseriche della Germania, e dell'impiego dei metodi curativi e delle viti americane in alcune province francesi. Note di viaggio e considerazioni</i> (7 marzo 1886)	93
1900 - Anno giubilare ordinario indetto da Leone XIII PASSERINI NAPOLEONE, <i>Sulle cause che rendono le piante coltivate, oggi più che in passato, soggette ai danni dei parassiti</i> (4 febbraio 1900)	113
1925 - Anno giubilare ordinario indetto da Pio XI DALLA VOLTA RICCARDO, FERRARI PROSPERO, MARTELLI ALESSANDRO, D'ANCONA GIUSEPPE, <i>La questione del grano in Italia</i> (5 luglio 1925)	125
1933 - Anno giubilare straordinario indetto da Pio XI SERPIERI ARRIGO, <i>Discorso del presidente dell'Accademia tenuto nell'Adunanza inaugurale</i> (12 marzo 1933)	147
1950 - Anno giubilare ordinario indetto da Pio XII VERONA ONORATO, <i>Nutrizione e malattie nelle piante coltivate</i> (12 febbraio 1950)	157
1966 - Anno giubilare straordinario indetto da Paolo VI VEDOVATO GIUSEPPE, <i>La politica agricola nei rapporti di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e Malgascio</i> (20 febbraio 1966)	169
1975 - Anno giubilare ordinario indetto da Paolo VI MARACCHI GIAMPIERO, <i>Meteorologia, agricoltura e difesa dell'ambiente</i> (20 giugno 1975)	191
1983 - Anno giubilare straordinario indetto da Giovanni Paolo II COLOMBO GIUSEPPE, <i>I problemi dell'agricoltura meridionale nella prospettiva dell'allargamento comunitario</i> (29 aprile 1983)	215

2000 ~ Anno giubilare ordinario indetto da Giovanni Paolo II STANCA ANTONIO MICHELE, <i>Biotecnologie vegetali e qualità dei prodotti agroalimentari</i> (16 novembre 2000)	229
2015 ~ Anno giubilare straordinario indetto da Francesco FRASCARELLI ANGELO, <i>Una Pac per lo sviluppo imprenditoriale competitivo o per il sostegno a beni pubblici?</i> (29 gennaio 2015)	251
2025 ~ Anno giubilare ordinario indetto da Francesco FERRUCCI NICOLETTA, FLICK GIOVANNI MARIA, <i>La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 a tre anni dalla sua applicazione</i> (8 ottobre 2025)	279

In definitiva, a tre anni dalla sua applicazione, la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. rappresenta un cambiamento di paradigma ancora in fase di attuazione: il suo impatto concreto dipenderà dall'azione coerente di istituzioni e società, ma il segnale lanciato è chiaro e impegnativo. La Costituzione "verde" italiana pone l'ambiente e la salute al centro dell'ordinamento, indicando la strada verso un modello di sviluppo più sostenibile e conferendo una base costituzionale solida alle future politiche di tutela ecologica e di equità intergenerazionale.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA NEL CONTESTO DELLA POLITICA CLIMATICO-AMBIENTALE INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA:
LA PROIEZIONE VERSO IL FUTURO APERTA DALLA NATURE RESTORATION LAW

Nicoletta Ferrucci

1. Il risveglio dell'attenzione sulla crisi ecologica mondiale: dall'Enciclica "Laudato si'" all'apertura della politica climatico-ambientale internazionale e unionale verso la ricerca di strumenti di soluzione

Le riflessioni corali sulla profonda crisi ecologica che avvolge il nostro pianeta e i suoi abitanti, dall'ovattato mondo della scienza si sono proiettate sul piano del sapere comune veicolate dai media, attraverso le immagini del susseguirsi a livello planetario di disastri ambientali, e delle relative ripercussioni socio-economiche, legati al climate change, che spesso però evaporano in una sorta di evanescenza indotta dalla tendenziale assuefazione dei destinatari; dagli strali lanciati dalle Associazioni ambientaliste che si susseguono a ritmo sempre più incalzante; dai messaggi politici filo ambientali, che spesso si rivelano una sorta di maschera dietro la quale si nasconde una strumentalizzazione a fini elettorali; dalla corsa spasmodica delle imprese ad esaltare i pregi ecologico-ambientali della loro attività, prodotti e servizi, fino a rasentare e talvolta oltrepassare il limite del greenwashing. Si disegna così nel sentire comune una rocambolesca alternanza tra l'apertura di scenari apocalittici e incomprensibili nicchie di resistente negazionismo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra questi due estremi. Su questo sfondo l'Enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, dal titolo così evocativo di suggestioni antiche, ha segnato nel 2015

un punto di svolta nel percorso verso la sensibilizzazione e la sollecitazione della collettività e dei decisori politici ad una presa d'atto e ad una riflessione attiva su questi temi, disegnando con un linguaggio semplice, ma diretto e incisivo, le diverse sfaccettature della crisi ecologica, evidenziando con forza di quest'ultima le estreme conseguenze che travalicano i confini dell'ecologia, e si spingono fino a scolpire un nuovo drammatico volto della questione sociale. L'Enciclica ha identificato la matrice prima del dramma ecologico e sociale nell'antropocentrismo, nel relativismo, nel paradigma tecnocratico; ha auspicato l'innescò di un processo salvifico di conversione ecologica, di rigenerazione culturale, spirituale, etica, educativa, capace di invertire la tendenza predatoria dell'uomo nei confronti della nostra terra e delle sue risorse; ha invocato il potenziamento del ruolo del diritto, chiamato ad assumere i connotati di leadership nel guidare la società in questa direzione.

Al contempo si è consolidata nel mondo scientifico e sulle sue orme, talvolta tardivamente, nella politica ambientale, la proiezione della crisi ecologica in una dimensione caratterizzata da un intreccio di dinamismi relazionali, caratterizzato da reciproci condizionamenti genetici e funzionali, in positivo e in negativo, tra le diverse tessere che compongono il mosaico delle risorse ambientali e dei servizi ecosistemici che le stesse erogano a beneficio dell'uomo: la biodiversità, il suolo, l'acqua, l'aria. Il consumo di suolo, cioè l'incremento della copertura artificiale del suolo, altera profondamente i cicli vitali fondamentali per il funzionamento globale dell'ecosistema, l'inquinamento idrico e dell'aria fungono da innesco rispetto a derive ambientali matrici di massiccia perdita o erosione della biodiversità, a fianco di altri fattori come quello crescente, incurante dei tentativi di derivazione internazionale e unionale di arginarlo, dell'introduzione ad opera dell'uomo di specie vegetali o animali alloctone, cioè originarie di altre aree geografiche, alla cui azione, sotto forma di competizione per risorse limitate, predazione da parte della specie introdotta e diffusione di nuove malattie, si deve, ad esempio, un'ampia percentuale dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi, e il prelievo venatorio e la pesca da troppo tempo condotti in maniera eccessiva e indiscriminata che hanno a loro volta determinato un aggravamento di situazioni già a rischio per la degradazione degli habitat, a spese soprattutto di specie la cui carne è commestibile, tipicamente la selvaggina e il pesce, ma in Africa e Asia anche scimmie e scimpanzé, e quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti e organi hanno un alto valore commerciale (tigri, elefanti, rinoceronti, balene): molti Report internazionali, UE e nazionali, evidenziano che questo trend è in continua crescita.

La crisi della biodiversità e la crisi climatica sono, a loro volta, collegate tra loro nel senso che la crisi dell'una è geneticamente e funzionalmente legata a quella dell'altra, e, a sua volta, il miglioramento delle condizioni dell'una ge-

nera effetti positivi sullo stato dell'altra. È infatti dato scientificamente conclamato che l'alterazione del clima a scala globale e locale ha prodotto attraverso siccità, inondazioni, incendi boschivi, significativi effetti sulla biodiversità, in termini di distribuzione delle specie e di mutamento dei cicli biologici; e che, a sua volta, la perdita di biodiversità è uno dei fattori alla base dei cambiamenti climatici. Viceversa, la presenza di habitat e di una biodiversità in buone condizioni qualitative e quantitative, zone umide, torbiere, ecosistemi costieri, foreste, pascoli, forestazione urbana, infrastrutture verdi, riduce le emissioni climalteranti e dunque limita e frena il surriscaldamento globale e il conseguente climate change.

La sinergia di questo intreccio corale di elementi si riflette poi con conseguenze importanti, in positivo e in negativo, sulla salute umana, nell'ottica della moderna visione sincronica e circolare cristallizzata dalla scienza nel One Health, paradigma che lega indissolubilmente la tutela della salute del pianeta e quella dell'uomo e degli animali, accolto dalla politica internazionale climatico-ambientale e, a cascata, da quella dell'Unione Europea e nazionale, traducendosi talvolta in norme giuridiche. In questa direzione sul piano internazionale si va sempre più consolidando la prospettiva di creare una sinergia tra la Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica e la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

2. Il principio dello sviluppo sostenibile come leading concept dell'intervento del legislatore

In questo complesso scenario il principio dello sviluppo sostenibile si è irradiato nell'ordito del tessuto del diritto, rivendicando il suo ruolo di leading concept che diacronicamente connota l'essenza dell'agire giuridico quando con quelle emergenze si confronta, fin dai primordi della sua affermazione sul versante del diritto internazionale, come viatico per il primo ingresso della tutela dell'ambiente nei settori di intervento del diritto allora comunitario, ed oggi si rivela indiscusso protagonista delle più recenti linee di indirizzo che l'ONU ha formulato nell'Agenda 2030, e, a cascata, l'Unione Europea ha accolto nel disegno del Green Deal europeo. Il Green Deal riformula su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e propone come risposta a queste sfide una nuova strategia di crescita mirata a rendere l'Europa a impatto climatico zero entro il 2050, a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione Europea e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambien-

tale migliorando la qualità di vita e il benessere economico delle generazioni presenti e future. Il filo rosso della sostenibilità tridimensionale, ambientale, economica e sociale, lega poi, a seguire, le Strategie varate dalla Commissione nella cornice del Green Deal, dalla Strategia From Farm to Fork a quella sulla Biodiversità per il 2030, fino alla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 e alla Nuova Strategia per le foreste per il 2030. Lo stesso programma europeo Next Generation EU (EGEU) prevede come condizione per l'accesso ai finanziamenti che tutti gli investimenti e le riforme varate dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza PNRR debbano rispettare il principio Do No Significant Harm (DNSH), cioè di non arrecare danni significativi all'ambiente.

3. Il fallimento delle politiche climatico-ambientali e il radicale cambiamento di prospettiva aperto dalla Nature Restoration Law

Più di recente sul piano internazionale, tradizionalmente apripista nel percorso che il diritto compie quando dialoga con la scienza, si sta spostando l'attenzione dei Trattati verso orizzonti in precedenza mai esplorati ma strategici nella dimensione della crisi ecologica: il 3 Marzo 2023, sull'onda delle forti sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico e grazie alla spinta propulsiva esercitata dalla World Economic Forum's Ocean Action Agenda, gli Stati membri dell'ONU hanno siglato a New York l'High Seas Treaty, un accordo che si prefigge l'obiettivo di assicurare oggi e in una prospettiva a lungo termine, anche attraverso ulteriori forme di cooperazione e coordinamento internazionale, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina degli High Seas, cioè di quelle zone di oceano che si trovano ad oltre le duecento miglia dalla costa, dunque al di là delle acque territoriali nazionali, e delle quali fino ad oggi solo l'uno per cento beneficiava di tutela giuridica come oggetto di protocolli di protezione. Al contempo, ancora sul piano internazionale, e poi su quello dell'Unione Europea, dalla constatazione, acquisita attraverso l'analisi dei Report dello IUCN, della Commissione Europea e gli Studi scientifici di settore, del fallimento degli sforzi compiuti dalla politica e dal diritto ambientale mirati a frenare il fenomeno della massiccia perdita ed erosione della biodiversità, è maturata la consapevolezza della necessità di impostare su nuove basi la ricerca degli strumenti mirati ad arginare la crisi ecologica: il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework concordato in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP 15) e, sul piano unionale, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, del 2020, hanno evidenziato come mantenere attraverso le sole misure di protezione la natura nello stato in cui si trova oggi non sia sufficiente a farla

ritornare parte della nostra vita, e sia viceversa improcrastinabile, per invertire la rotta, puntare con decisione al ripristino della stessa attraverso piani di ripristino ad hoc, rispetto ai quali, nell'ottica della Strategia varata dalla Commissione Europea, l'Unione europea deve giocare il ruolo di apripista. Il Regolamento 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della Natura, entrato in vigore il 18 agosto 2024, accoglie l'assist lanciato dalla Commissione e segna una svolta fondamentale sotto profili diversi: l'abbandono delle sponde della Soft Law e delle direttive a favore dell'adozione della forma del regolamento, lo strumento normativo più forte e incisivo nella gamma delle fonti del diritto dell'Unione Europea, dotato di immediata efficacia prescrittiva all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, senza necessità dell'intermediazione della legislazione nazionale; l'adozione come baricentro attorno al quale si dipanano le sue disposizioni di uno specifico profilo dell'ampia nozione di natura, scegliendo di orientare il suo intervento non su singole specie vegetali o animali, ma sui contesti naturalistici che ospitano le diverse sfaccettature della biodiversità, gli ecosistemi; l'univoca determinazione a focalizzare l'attenzione e far convergere le nuove misure attorno all'unico obiettivo del "ripristino" degli ecosistemi, come strumento da forgiare per arginare il declino quantitativo e qualitativo della biodiversità, abbandonando il mantra della sua generica mera protezione, ed eleggendo dunque il ripristino ad obiettivo primario e trainante e al contempo strumento di intervento in ogni concreta situazione di criticità nella quale versa la natura.

4. Come si colloca in questo contesto la riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e quali ripercussioni la stessa ha avuto sulla legislazione nazionale italiana?

Lo scenario del diritto nazionale italiano per lungo tempo ha suscitato nel giurista un senso di smarrimento a fronte del lento incedere dei primi passi mossi nella direzione della attuazione degli impegni assunti in sede internazionale verso la sostenibilità, sullo sfondo della lunga teoria delle procedure di infrazione a carico dell'Italia per violazione o cattiva applicazione della normativa UE sulla lotta ai cambiamenti climatici, così come quelle inerenti alla attuazione delle direttive cardine della Rete Natura 2000. Indubbiamente la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha segnato un punto di svolta sotto profili diversi: la formalizzazione e l'elevazione a rango di principio fondamentale della Costituzione della tutela dell'ambiente e, in una sorta di superfetazione del dettato normativo, da me più volte stigmatizzata, della tutela delle sue componenti,

biodiversità ed ecosistemi, l'individuazione del rispetto degli interessi ambientali come limite alla libertà di iniziativa economica, l'attenzione agli animali come risorsa ambientale, sia pure soltanto attraverso l'affidamento alla legge dello Stato della disciplina dei modi e delle forme della relativa tutela. La riforma costituzionale ha aperto nuovi orizzonti anche nella direzione di un più compiuto e formalizzato incardinamento del principio dello sviluppo sostenibile nel tessuto del diritto che ha raggiunto la sua apoteosi nel suo ingresso tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Ed è proprio la sublimazione con il crisma della dignità costituzionale del superamento del presentismo l'elemento di spicco, fortemente innovativo della riforma che si allinea in chiave ambientale alle tracce ben visibili dello stesso già presenti al suo interno. Quanto ha effettivamente inciso la riforma sulla realtà giuridica italiana facendo un bilancio a tre anni di distanza dalla sua formalizzazione? Ad eccezione di qualche sporadico richiamo ad essa in un numero limitatissimo di pronunce giurisprudenziali, quella riforma non ha ad oggi trovato eco nel nostro Ordinamento.

Forse attualmente le speranze di una reale e significativa protezione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali si legano alle prospettive aperte dal Regolamento sul ripristino della Natura che impongono agli Stati obblighi puntuali, innovativi e cogenti.